

Questo testo è una versione prestampata. Fa stato la versione pubblicata nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.



## Ordinanza

### sulla parte nazionale del Sistema d'informazione di Schengen (N-SIS) e sull'ufficio SIRENE (Ordinanza N-SIS)

#### Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza N-SIS dell'8 marzo 2013<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 7 cpv. 1 lett. e cifra 2*

<sup>1</sup> Per svolgere i propri compiti di cui all'articolo 16 capoverso 2 LSIP, le autorità seguenti sono autorizzate ad accedere ai dati SIS per mezzo di una procedura di richiamo:

- e. nell'Amministrazione federale delle dogane:
  2. la divisione principale Antifrode doganale: per eseguire i suoi compiti nell'ambito degli accertamenti preliminari, delle indagini, del perseguimento e dell'esecuzione penale, nonché dell'assistenza amministrativa e giudiziaria internazionale,

II

L'allegato 3 è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

RU 2018 .....

<sup>1</sup> RS 362.0

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain  
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter  
Thurnherr

*Allegato 3*  
(art. 7 cpv. 2 e 11 cpv. 1)

## **1 Diritti d'accesso e di trattamento dei dati memorizzati nel SIS**

*Abbreviazioni delle autorità*

*La voce «AFD I» è sostituita dalla versione seguente:*

AFD I Amministrazione federale delle dogane: divisione principale Antifrode doganale